



COMUNE DI MILENA

COPIA DI VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**N. 55 del
10-12-2012**

OGGETTO:

Modifica dell'art. 7 del regolamento Comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria IMU

Riferim. Prop. N.57 del
07-12-2012

L'anno duemiladodici addì dieci del mese di dicembre alle ore 18:30, nel Comune di Milena e nella casa Comunale, il consiglio comunale, in seguito a regolare convocazione del Presidente, ai sensi dell'art. 19 della L. R. n. 7/92, si è riunito in sessione Straord.urgenza di Prima convocazione ed in seduta Pubblica nelle persone dei signori:

| | | | |
|---|------------------|----------------------------|----------|
| TONA SALVATORE | P | CARLINO CALOGERO | P |
| CIPOLLA SALVATORE | CLAUDIO P | RANDAZZO GIOVANNI | P |
| VITELLARO GIUSEPPE | P | PALUMBO GIOACCHINO | P |
| MATTINA SALVATORE | P | SCHILLACI SALVATORE | P |
| DI MARCO PAOLINO MARIA | P | MUGAVERO GIUSEPPE | P |
| VELLA VALERIA PIERA RITA | P | PROVENZANO SONIA | P |
| MANTIONE FAUSTO ONOFRIO VINCENZO | P | GERACI DOMENICO | P |
| FERLISI SALVATORE | A | | |

Presenti n. 14 Assenti n. 1.

Assume la presidenza il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Dott. TONA SALVATORE che, assistito dal V. SEGRETARIO COMUNALE del Comune Dott. SAIA LORENZO, dichiara legale la presente riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto iscritto all'ordine del giorno:

| |
|---|
| OGGETTO: Modifica dell'art. 7 del regolamento Comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria IMU |
|---|

UFFICIO PROPONENTE: RAGIONERIA

VISTO il D. Lgs. n. 23 del 14.03.2011 recante “Disposizioni in materia di federalismo fiscale” municipale ed in particolare gli articoli 8 e 9 destinati all'Imposta Municipale Propria;

VISTO il D. L. n. 201 del 06.12.2011, convertito nella legge n. 214 del 22.12.2011, che ha anticipato l'istituzione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), in via sperimentale a decorrere dal 01.01.2012, con conseguente sua applicazione in tutti i Comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base ai citati articoli 8 e 9 del D. Lgs. n. 23/2011 e alle disposizioni contenute nel medesimo decreto-legge, stabilendo altresì l'applicazione della medesima imposta a regime dal 2015;

VISTO l'art. 13, comma 6, del citato D.L. n. 201 ai sensi del quale compete al Consiglio Comunale la deliberazione delle aliquote relative all'Imposta Municipale Propria;

VISTO il D. Lgs. n. 504/1992, istitutivo dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), al quale il su indicato decreto-legge rinvia in ordine a specifiche previsioni normative;

VISTO l'art. 54 del D. Lgs. n. 446/1997 e successive modificazioni, il quale ha stabilito che il Comune approva le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell'applicazione del bilancio di previsione;

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 27.12.2006, ai sensi del quale gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, che per il corrente anno è il 31.10.2012, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO l'art. 13, commi 6, 7, 8 e 9, del decreto legge 201/2011 che fissa le aliquote di base e le aliquote ridotte dell'IMU;

RILEVATO che entro il 31.10.2012 il Comune ha approvato il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla determinazione del tributo;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 71 del 08.10.2012 con la quale è stato approvato lo schema di regolamento e le relative aliquote dell'IMU da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale;

ATTESO che spetta al Consiglio Comunale l'approvazione del Regolamento e le relative tariffe;

VISTA la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n°3/DF del 18.05.2012;

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n.42 del 30.10.2012 ad oggetto: Approvazione Regolamento Comunale per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU) ed il suo dispositivo;

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n.53 del 29.11.2012 ad oggetto: Riequilibrio di gestione anno 2012, con la quale veniva rideterminato l'importo del capitolo di entrata n°1001 relativo all'Imposta Municipale propria;

VISTO l'art. 13, comma 10 che si riporta integralmente: all'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione. La suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; per tali fattispecie non si applica la riserva della quota di imposta prevista dal comma 11 a favore dello Stato e il comma 17. I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e i comuni possono prevedere che queste si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

RILEVATO che per unità immobiliari a disposizione, per le quali si applica l'aumento di un terzo della rendita catastale, si intendono le unità immobiliari adibite ad abitazione, possedute in aggiunta a quella utilizzata come abitazione principale del possessore o dei suoi familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado) o all'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali da parte degli stessi.

Per la corretta applicazione della disposizione si chiarisce che per abitazione principale si intende quella in cui si dimora abitualmente. Normalmente l'abitazione principale coincide con quella di residenza anagrafica.

Per i componenti del nucleo familiare si considera abitazione principale l'unità immobiliare in cui gli stessi dimorano, anche se la titolarità o la disponibilità di essa appartiene ad altro componente del nucleo medesimo;

RICHIAMATO il parere espresso sull'emendamento alla proposta di delibera n. 44 del 15/10/2012 che si trascrive di seguito:

1 - In merito alla riduzione dell'aliquota IMU dallo 0,976% allo 0,876% non si può che esprimere un parere favorevole, ma la proposta è carente della revisione della contropartita delle spese, al fine del recupero dell'importo non riscuotibile di circa € 51.500,00. Tale riduzione dell'entrata ha effetto

sull'equilibrio del bilancio stesso la cui proposta è in esame nella stessa seduta odierna, successiva all'approvazione del regolamento IMU;

2 - Stesso criterio di valutazione è da effettuare per l'applicazione all'art. 8, c.1, del regolamento in merito all'aumento della detrazione per l'abitazione principale "per i soggetti passivi di età superiore ad anni 65", per la quale, visti i tempi limitati, è da verificare l'entità delle minori entrate che si non andrebbero a realizzare;

3 - In merito, ancora, alle ASSIMILAZIONI, c.2, dell'art.9, la sostituzione della voce "dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia" con "del comune di Milena a titolo di proprietà o di usufrutto", è da rilevare che la fattispecie non è prevista nella normativa che disciplina l'imposta in esame e che, comunque, farebbe realizzare una minore entrata d'imposta, da verificare, per tutti quegli immobili di proprietà di soggetti passivi non residenti nel comune di Milena. Con la variazione in esame si andrebbe a far gravare di più l'imposta sugli immobili, che non siano abitazioni principali e pertinenze, di proprietà dei soli residenti;

4 - In merito, invece, all'eliminazione della lettera f), dell'art.10 – ESENZIONI – presumo non ci sia tanto da verificare, in quanto nel ns. comune non esistono situazioni particolari da incidere sull'entrata relativa all'IMU.

In conclusione, considerato che le modifiche al regolamento dell'IMU non presentano le dovute contromisure che possano portare al rispetto dell'equilibrio del bilancio, così come manifestate mi inducono ad esprimere un parere decisamente SFAVOREVOLE.

RILEVATO che in seguito del parere del ragioniere veniva riformulato l'emendamento eliminando le modifiche all'articolo 9 in quanto non previsto dalla normativa e quindi l'emendamento viene ad essere il seguente:

ACCERTATO che il Gruppo Consiliare Solidarietà Sviluppo - Legalità, propone al regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria le seguenti modifiche :

art. 7 - DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA E DELL'IMPOSTA - comma 2 lett. b) , proposta " per gli altri immobili 0,976 %" modifica " per gli altri immobili 0,876 %";

art. 8 - DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE - al comma 1 è aggiunto il seguente periodo " Per i soggetti passivi di età superiore ad anni 65 la detrazione per l'abitazione principale è pari all'importo massimo previsto dalle norme vigenti";

art. 10 - ESENZIONI - viene eliminata la lettera f);

ACCERTATO che sulla nuova formulazione dell'emendamento viene richiesto parere tecnico al ragioniere Schillaci Michelangelo, presente in aula.

Il ragioniere in merito esprime parere SFAVOREVOLE per le motivazioni esposte nel precedente parere ai punti 1, 2 e 4 (a cui si rimanda per una migliore comprensione della problematica) e delle ripercussioni che le modifiche hanno sul bilancio. Specifica, inoltre, che ad oggi non si ha certezza dei trasferimenti regionali che quasi sicuramente saranno ridotti, non rilevando altre criticità;

RILEVATO che, dal parere sopra descritto, non emerge nessuna violazione di legge in riferimento all'art.13 comma 10, il quale risulta essere di dubbia interpretazione in riferimento alla possibilità di agire sul fronte delle aliquote per le unità immobiliari a disposizione, a seguito di modifica della disciplina delle detrazioni di cui all'art.8 del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, denominata IMU.

Per tutte le considerazioni che fanno parte integrante e sostanziale della proposta di delibera,

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

- 1) di approvare la modifica dell'art. 7 del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, denominata IMU, eliminando l'aumento previsto dal Regolamento approvato con Delibera n.42 del 30.10.2012, dando atto che l'aliquota da applicarsi sarà quella base dello 0,76 %, prevista dalla normativa di riferimento;
- 2) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

Si da atto che partecipa il Sindaco Dr. Giuseppe Vitellaro.

Preliminarmente vengono nominati quali scrutatori per l'odierna seduta i Consiglieri Vitellaro, Mantione e Palumbo.

Dopo una breve introduzione del Presidente chiede la parola il Consigliere Mugavero, il quale da lettura di un documento che su richiesta dello stesso viene integralmente trascritto:

“”””I sottoscritti Consiglieri Comunali, Giovanni Randazzo, Palumbo Gioacchino, Schillaci Salvatore, Mugavero Giuseppe, Provenzano Sonia, Geraci Domenico.

VISTA la proposta di Delibera per il Consiglio Comunale presentata da questo Gruppo in data 07.12.2012 prot. 6044.

VISTA la richiesta di convocazione urgente del Consiglio Comunale ai sensi dell'art.28 del vigente Statuto, presentata in data 07.12.2012 prot. 6045.

VISTA la convocazione del Consiglio Comunale del 07.12.2012 prot. 6046 per la data odierna.

VISTA la proposta di Delibera del Consiglio Comunale n.57 del 07.12.2012 ad oggetto: modifica art. 7 del Regolamento Comunale per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria IMU.

RICHIAMATO l'intero dispositivo della proposta di Delibera prima citata, che si intende integralmente riportato.

RICHIAMATI i principi giuridici relativi alla ricognizione dell'Atto Amministrativo ed alla modifica degli Atti in sede di Autotutela.

ACCERTATO che il fondamento del principio dell'autotutela si rinviene nella potestà generale che l'ordinamento riconosce ad ogni pubblica amministrazione di intervenire unilateralmente su ogni questione di propria competenza.

RILEVATO che in questa fattispecie si possa applicare tale principio mediante il ricorso ai rimedi che l'ordinamento prevede nel caso in cui la P.A. si determini ad eliminare eventuali vizi di legittimità. In particolare, l'istituto dell'autotutela raggiunge il suo scopo mediante il riesame dell'atto amministrativo adottato, attraverso l'eliminazione di eventuali illegittimità o la rivalutazione dei criteri di opportunità. Nella categoria del riesame rientrano diverse tipologie di provvedimenti amministrativi, quali il ritiro, la revoca, la riforma, la sospensione, la proroga, etc.,

RITENUTO che questo Gruppo Consiliare intende utilizzare, in merito all'oggetto della proposta di delibera in esame, l'istituto della "riforma dell'atto amministrativo", al fine di modificare parzialmente il precedente regolamento e superare, in tal modo, eventuali profili di illegittimità.

RILEVATO che questo Gruppo Consiliare in occasione dell'approvazione del Regolamento Comunale per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria IMU, aveva votato favorevolmente alle modifiche proposte attraverso l'emendamento presentato e successivamente, parzialmente modificato. Al riguardo, in occasione della suddetta approvazione, sia in sede di esame dell'emendamento che in sede di votazione finale del regolamento, non veniva denunciata, mediante la formulazione dei pareri di cui all'art. 49 T.U Enti Locali, da parte degli Organi a ciò deputati alcuna violazione di legge, soprattutto in riferimento all'art. 13 comma 10 sopra citato.

RAVVISATA la necessità di allineare il Regolamento Comunale per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria IMU alle norme di rango superiore istitutive dell'imposta stessa, ed alle successive Delibere di Consiglio Comunale relative sia al Bilancio di Previsione 2012 sia al Riequilibrio di gestione per l'anno 2012.

ACCERTATA la necessità di rendere non impugnabile il Regolamento Comunale per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria IMU, questo Gruppo Consiliare voterà favorevolmente alla propria proposta di modifica art.7 del Regolamento Comunale per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria IMU.

I componenti del gruppo consiliare

Giovanni Randazzo, capogruppo

Gioacchino Palumbo

Salvatore Schillaci

Giuseppe Mugavero

Sonia Provenzano

Domenico Geraci

Interviene il Sindaco Dr. Giuseppe Vitellaro ad evidenziare che il regolamento, approvato dal Consiglio, ha creato problemi interpretativi sia nei consulenti sia nei cittadini che, numerosi, sono venuti a chiedere chiarimenti presso gli uffici comunali. Anche alla Giunta Comunale era chiaro che l'aumento dell'aliquota per le seconde case e la contestuale agevolazione per i cittadini ultra sessantacinquenni, andavano in contrasto con la legge e che la stessa Giunta aveva in programma di intervenire in merito per fissare l'aliquota allo 0.760 riportando chiarezza e legittimità. Già in sede di assestamento il minore introito dell'IMU era stato compensato con la premialità che il Comune aveva, nel frattempo, ricevuto dalla Regione per avere correttamente gestito il servizio dei rifiuti. L'unico rammarico, continua il Sindaco, è non avere potuto utilizzare tale premio di circa 63.000 euro per interventi mirati nello stesso settore dei rifiuti con l'incremento della raccolta differenziata o con un abbattimento della tariffa.

Chiede di intervenire il Consigliere Cipolla per la dichiarazione di voto del proprio gruppo. Lo stesso dopo avere evidenziato di avere letto la proposta nel primo pomeriggio, ed avendola analizzata ritiene di non condividere quella parte in cui il gruppo di minoranza ritiene la legge istitutiva dell'IMU di difficile interpretazione, ma che la norma in proposito è molto chiara nel vietare l'aumento dell'aliquota in presenza di agevolazioni. Condivide il rammarico del Sindaco per non avere potuto usare in modo più proficuo la premialità ricevuta.

Lo stesso continua manifestando apertamente dubbi e perplessità sulla delibera di modifica proposta dal Gruppo SSL in quanto le aliquote andavano deliberate entro termini stabiliti già scaduti e che, a suo parere, sarebbe più opportuno deliberare "una interpretazione della norma regolamentare" piuttosto che una modifica della stessa, anche perché così facendo l'aliquota modificata allo 0.760 rimarrebbe anche per il prossimo anno 2013 creando le premesse per uno squilibrio finanziario del Comune stante che tale diminuzione è stata possibile solo "grazie a due regali della Regione Sicilia, che hanno portato nelle casse del Comune oltre 100.000 euro. C'è, inoltre, sempre a giudizio del Consigliere Cipolla, il rischio che lo Stato diminuisca il suo contributo avendo stimato per il nostro

Comune uno gettito IMU superiore a quello che si andrà a incassare. Nel ribadire che le modifiche andavano fatte prima e che sarebbe meglio limitarsi ad una interpretazione, conclude dichiarando che il proprio gruppo si asterrà dalla votazione.

Il Presidente del Consiglio, chiamato in causa, ritiene che il regolamento sia modificabile, in autotutela, in qualsiasi momento. Lo stesso continua il suo intervento chiedendo al Ragioniere Comunale, presente in aula, se i dati contabili riferiti all'entrata per l'imposta IMU, previsti nel bilancio come approvato in via definitiva con l'assestamento e nella delibera di riequilibrio, tengono conto dell'aliquota dello 0.760 o dell'aliquota dello 0.876 .

Il Ragioniere precisa che in sede di assestamento, in via cautelativa, il gettito dell'imposta è stato calcolato allo 0.760.

Richiede la parola il Consigliere Randazzo per replicare alle considerazioni del Consigliere Cipolla che, a suo parere, reggono fino ad un certo punto. Specifica che sul punto non c'è unanimità di interpretazione e che secondo molti esperti, tesi dallo stesso condivisa, le due norme regolamentari (aumento dell'imposta ed agevolazione per gli anziani ultra 65enni) possono coesistere essendo l'agevolazione rivolta ad una categoria specifica (anziani ultra 65enni) e non generalizzata.

Ricorda che si è partiti da una proposta della Giunta dello 0.976, che il suo gruppo aveva portato già allo 0,876 e che già allora si era cercato di portare l'aliquota al minimo dello 0.760.

L'attuale proposta di modifica nasce dalla necessità di rendere non impugnabile il Regolamento Comunale ed evitare al Comune il rischio di numerosi ricorsi per l'anno di imposta 2012 modificando in autotutela un regolamento approvato nei termini di legge. Per il 2013 si potranno fare scelte diverse in relazione alle presunte minori entrate paventate dal Consigliere Cipolla.

Il Consigliere Cipolla nel replicare al Consigliere Randazzo, ribadisce che per sgombrare il campo da dubbi ed incertezze non si può affermare che la colpa è della normativa poco chiara e dimenticare che il regolamento è stato approvato con il parere sfavorevole del responsabile dell'area finanziaria, per cui conferma che il suo gruppo non voterà a favore ma si asterrà.

Chiede nuovamente la parola il Consigliere Randazzo per evidenziare che se il parere contrario del Ragioniere avesse evidenziato tale "illegittimità" il proprio gruppo avrebbe già allora modificato il regolamento così come è avvenuto con l'articolo che estendeva le agevolazioni anche ai cittadini di Milena emigrati non solo all'Estero ma anche in Italia.

Anche il Presidente, Avv. Salvatore Tona, sottolinea che tale aspetto non è emerso nel corso del dibattito consiliare in sede di approvazione del regolamento né dal parere tecnico espresso dal Ragioniere.

Interviene il Sindaco per chiarire che lo spirito della legge è quello di vietare aumenti di imposta a fronte di agevolazioni e che la diminuzione dell'aliquota rispetto a quella proposta dalla Giunta si è resa possibile solo in seguito a due assegnazioni della Regione Sicilia in aggiunta al fondo ordinario, la prima per i Comuni di minori dimensioni e la seconda come premialità e che, inoltre, non può essere dimenticato il risparmio di spesa dovuto all'assenza del Segretario titolare, eccellentemente sostituito dal Vice Segretario.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta che precede;

VISTO il parere richiesto sulla succitata proposta, ai sensi dell'art. 53 1° comma Legge n.142/90, come recepita dalla L. r. n. 48/91 ed espresso in questo termine:

- parere tecnico : favorevole;

Con voti favorevoli n. 8 e n. 6 astenuti (Cipolla, Vitellaro, Mattina, Di Marco, Carlino e Mantione) su n. 14 Consiglieri presenti e votanti.

DELIBERA

APPROVARE la su indicata proposta facendone proprie le motivazioni ed il dispositivo che qui si intendono riportati integralmente.

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Data: 10-12-2012

Il Responsabile del servizio
F.to **SCHILLACI MICHELANGELO**

Verbale fatto, letto e sottoscritto

IL CONSIGLIERE ANZIANO

F.to Dott. CIPOLLA
CLAUDIO SALVATORE

IL PRESIDENTE DEL

CONSIGLIO
F.to Dott. TONA
SALVATORE

IL V. SEGRETARIO

COMUNALE
F.to Dott. SAIA LORENZO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Copia integrale della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni con decorrenza 12-12-2012

Lì 12-12-2012

Il Messo Comunale

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. SAIA LORENZO

SI ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 10-12-2012
Perché dichiarata urgente ed esecutiva

Milena 10-12-2012

IL V. SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Dott. SAIA LORENZO)

Copia conforme all'originale.
Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO